



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

**SENTENZA 3 FEBBRAIO 2014, N. 1**

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge Qualificata 29 maggio 2013, n. 1, per l'ammissibilità del referendum abrogativo "*Volete voi abrogare il Decreto-legge 29 ottobre 2013, n. 151, intitolato Modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 2011, n. 191 'Riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare', con conseguente abrogazione del Regolamento attuativo dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191?*"

Udito

nella Udiienza pubblica del 20 gennaio 2014 - convocata con decreto n. 1 del Presidente del Collegio Garante in data 3 gennaio 2014 - il Relatore Prof. Giovanni Guzzetta, membro effettivo del Collegio;

udita

nella medesima Udiienza l'Avvocatessa Caterina Filippi in rappresentanza del Comitato Promotore;

costatata

nella medesima Udiienza l'assenza di Comitati contrari;

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**FATTO**

1. In data 30 dicembre 2013 il Comitato Promotore tramite il suo legale rappresentante, Sig.ra Sandra Giardi, ha depositato all'Ufficio Segreteria Istituzionale l'istanza referendaria citata in epigrafe ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge Qualificata n.1/2013.
2. In data 2 gennaio 2014 la Ecc.ma Reggenza ha trasmesso l'istanza referendaria al Presidente del Collegio Garante che con Decreto n.1 del 3 gennaio 2014 ha convocato l'udienza pubblica in data 20 gennaio 2014, nel corso della quale l'Avv. Filippi in rappresentanza del Comitato promotore ha illustrato le ragioni per cui l'istanza in oggetto



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

dovrebbe ritenersi ammissibile in quanto conforme all'articolo 3 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1.

### DIRITTO

1. Il quesito referendario si propone l'abrogazione dell'intera disciplina del decreto-legge 29 ottobre 2013, n. 151, recante *Modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 2011, n. 191 "riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare"*. Il quesito ha altresì l'obiettivo di conseguire la "conseguente abrogazione" del Regolamento attuativo dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.
2. La disciplina che si intende sottoporre all'abrogazione popolare ha ad oggetto la disciplina e il regime del "Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (FONDISS), di cui alla l. 191/2011. Rispetto a tale disciplina, che non risulta nel suo complesso oggetto di iniziativa referendaria, la proposta referendaria intende colpire solo le norme introdotte dal decreto-legge oggetto del quesito, le quali mirano a prevedere la facoltà di FONDISS di gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti. La disciplina prevede inoltre la facoltà del Comitato Amministratore di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni (artt. 1 e 2 D.L. 151/2013). Tra le norme oggetto di proposta referendaria vi sono altresì quelle che prevedono (art. 3 D.L. 151/2013) che le risorse di FONDISS siano depositate presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che svolgerà le funzioni di banca depositaria, con possibilità di esternalizzare il servizio per motivi di economicità.
3. A mente Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1, articolo 10, compete a questo Collegio Garante di pronunciarsi sia sulla ricevibilità della domanda referendaria sia in ordine alla sua ammissibilità.
4. Condizione di ricevibilità del referendum abrogativo di iniziativa popolare è che esso sia richiesto nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 5 della L. Q. 1/2013: domanda scritta presentata alla Reggenza da almeno sessanta cittadini elettori depositata dal legale rappresentante del Comitato promotore (articolo 5, comma 1); domanda redatta in carta legale, contenente le generalità complete dei firmatari, con firma degli stessi debitamente autenticata nonché indicazione della loro lista elettorale di iscrizione (articolo 5, comma 2). E' infine condizione di ricevibilità il deposito di una relazione illustrativa.
5. La domanda risulta sottoscritta da n. 73 cittadini elettori, le cui firme sono state autenticate debitamente nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 5 della L. Q. 1/2013 così come precisate da questo Collegio nella sentenza n. 10/2013.
6. Essa risulta pertanto ricevibile.
7. Il referendum, così come proposto con riferimento al D-L. 151/2013, è altresì ammissibile.
8. Ai sensi dell'art. 10 della L.Q. 1/2013, "Il referendum è ammesso se sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 5 e se sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b)." Tali ultime disposizioni prevedono che "Il referendum abrogativo è ammesso: a) purché non abbia ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

alla Dichiarazione dei diritti e purché non abbia ad oggetto la soppressione di diritti e principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese; è parimenti escluso il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati internazionali; b) purché la richiesta referendaria contenga l'esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità".

9. La proposta referendaria oggetto della presente decisione non incorre in alcuna delle preclusioni testè evocate. Essa non attinge alcuna delle materie sottratte al referendum e risulta orientata a provocare una decisione popolare su un quesito la cui finalità è sufficientemente chiara ed inequivocabile, così da non minacciare il pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità.
10. Non può dichiararsi ammissibile viceversa la pretesa, avanzata dai promotori, di determinare direttamente o comunque di disporre indirettamente degli effetti ulteriori dell'abrogazione referendaria e, in particolare, di eccitare una pronunzia popolare ai fini della "conseguente abrogazione" del Regolamento attuativo dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.
11. Al di là dell'anodina formulazione del quesito, che non consente a questo collegio di lumeggiare interamente l'intenzione reale dei promotori quanto al destino normativo del Regolamento *de quo* ed al ruolo della volontà popolare in ordine alla determinazione di tale destino, per escludere che su di esso possa in alcun modo consentirsi una pronunzia popolare, è, infatti, sufficiente richiamare quanto previsto dall'art. 2 della L. Q. 1/2013, il quale al comma 2 prevede che oggetto di referendum abrogativo possano essere solo leggi e atti o nome, anche consuetudinarie, "comunque aventi forza di legge".
12. Spetta agli operatori giuridici, come accade per ogni referendum, e non alla volontà dei promotori o del corpo elettorale, ricostruire gli effetti sistematici della eventuale abrogazione popolare anche con riferimento ad altre fonti non soggette, né sottoponibili, a referendum.

**P.Q.M.**

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

**dichiara**

ammissibile la richiesta di referendum di cui in epigrafe nella parte in essa ha ad oggetto il Decreto-legge 29 ottobre 2013, n. 151, intitolato "Modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 2011, n. 191 "riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare". Il quesito referendario risulta peraltro così riformulato: "Volete voi abrogare il D.L. 29 ottobre 2013, n. 151, intitolato 'Modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 2011, n. 191 'Riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare'?".

San Marino, 3 febbraio 2014/1713 d.F.R.



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Prof. Avv. Angelo Piazza (Presidente)

Prof. Carlo Fusaro (Membro effettivo)

Prof. Giovanni Guzzetta (Membro effettivo - Relatore-Redattore)



San Marino 3 febbraio 2014/1413 d.R.  
Esportato in data odierna  
Il Presidente  
Piazza

Uff. Registro e Conservatoria - Rep. San Marino  
Registrato il  
04 FEB 2014

Al Vol. 2014 N. 1170  
Esente da imposta L.N. 55/2003 Art. 36

Il Dirigente

